

Deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale. OIC pubblica documento interpretativo n. 6

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6

Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23

“Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”

L'OIC pubblica il documento interpretativo n. 6 *“Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”*.

Il documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione (3 giugno 2020) e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile. Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 e si applica alle **società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile**. Si applica altresì alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Come spiega la parte motivata (parte non integrante del documento), la norma “interpretata” prevede “che a **determinate condizioni possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale** ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione

sulla gestione. Pertanto, questa norma se da un lato consente che nella valutazione delle voci e quindi nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall'altro lato richiede che l'informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie".

Ambito di applicazione

La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d'esercizio:

- chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
- chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

La stessa deroga non si applica ai bilanci approvati dall'organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.

[Link al testo del documento interpretativo 6 "Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 'Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio'](#)

(Link al sito: <https://www.fondazioneoic.eu>)